

mento è inutile che io lo ridica alla Camera, poichè è noto che esso produsse il risultato immediato di ricondurre la calma nelle negoziazioni di borsa, sì che i perturbamenti temuti furono allontanati e la liquidazione del fine mese si compì con calma ed i danni e pericoli minacciati furono allontanati.

Ora io mi domando se di fronte ad un provvedimento simile, se di fronte alle condizioni in cui noi ci trovavamo, si poteva fare la questione di legalità e di costituzionalità.

Dico il vero (pur lasciando al mio collega di esaminare questa questione) che io non ebbi gli scrupoli e i dubbi espressi dall'onorevole Cavagnari; e non li ebbi confortati da un ragionamento, se vuoi empirico, ma fondato sugli esempi e sui precedenti altrui.

Il codice di commercio, tanto quello del 1866, ricordato dall'onorevole Cavagnari, quanto quello imperante relativamente alle borse, non hanno voluto stabilire delle norme rigide legislative.

È noto che secondo l'articolo 28 del vecchio codice le borse erano costituite per decreto reale che non si segnavano norme o confini al suo contenuto e unicamente si disciplinava l'istituto degli agenti di cambio.

Il nuovo codice rimanda per le disposizioni degli articoli 2 e 35 a leggi e regolamenti speciali quanto si riferisce alle borse ed alla mediazione, stabilendo per queste ultime alcune norme di carattere giuridico. Non ho bisogno di ricordare che per effetto del regolamento emanato per l'esecuzione del codice, la istituzione delle borse è autorizzata con decreto reale sopra proposta della Camera di commercio. È la proposta che salva l'approvazione del ministro di agricoltura, indica le specie di contrattazioni che in ciascuna borsa si possono eseguire ed è lo stesso ministro che approva i regolamenti speciali deliberati per le singole borse. Nè quel regolamento ha carattere diverso dagli altri che il potere esecutivo emana in forza delle sue attribuzioni statutarie. Ne è la miglior prova il fatto che alcune sue disposizioni furono mutate con altri successivi decreti, tra i quali è notevole quello emanato il dicembre 1897 a proposta di Giuseppe Zanardelli il miglior interprete del codice che porta la sua firma.

I principii che regolano questa parte del nostro diritto sono in armonia con le legislazioni degli Stati stranieri.

In Francia i regolamenti di amministra-

zione disciplinano le negoziazioni dei valori mobiliari nelle borse, sia in quanto riflette la loro ammissione alla quotazione ufficiale, sia per le norme sulle nomine degli agenti di cambio, l'ordinamento delle Camere sindacali, le condizioni di esecuzione dei contratti a termine.

In Austria-Ungheria la borsa è una istituzione privata nella quale lo Stato non interviene se non per ciò che può riguardare l'interesse dell'ordine pubblico; la libertà di borsa, e le quotazioni, con tutti gli ordinamenti che ad essa si possono riferire sono consacrati dalla legislazione belga. Il legislatore interviene solo per reprimere i rialzi o ribassi di prodotti o di titoli ottenuti con mezzi fraudolenti.

Non parlo poi dei paesi anglo-sassoni, nei quali la borsa è un'organizzazione d'indole privata. La borsa di Londra è tenuta da una Società divisa per azioni sotto la direzione di trenta membri, formante un Comitato che ha un potere giurisdizionale sopra i componenti la corporazione.

In Germania è il Consiglio federale delle borse che ha regolato l'ammissione dei valori alle negoziazioni di borsa.

È evidente che in tutte le legislazioni prevale il concetto da cui poco si discosta la nostra, la quale dà alla Camera di commercio le facoltà che ho poc'anzi ricordato, con le norme e le garanzie sancite nel nostro codice. Noi ci trovavamo di fronte alle domande che ci venivano dalle Camere di commercio; dalle Camere di commercio che hanno le responsabilità, la direzione, alle quali il legislatore affida tutto ciò che è regolamento di borsa. Il Governo le approvò dando la voluta autorizzazione.

In quanto al diritto di sconto, posso dire che in Francia, dove esiste una legislazione commerciale che poco si discosta dalla nostra, la questione fu risolta come da noi con un decreto del 7 ottobre 1890. E si noti che da noi la si è risolta in via soltanto temporanea, nei termini in cui ci fu domandato da ciascuna delle deliberazioni delle Camere di commercio.

Non occorre dimenticare che le norme contenute nei decreti 13 e 14 novembre resteranno in vigore, fino a contrarie disposizioni, il che vuol dire che esse costituiscono provvedimenti transitorii determinati dalle condizioni eccezionali dei nostri mercati.

Mi pare di aver così posto in evidenza che il Governo ha preso i provvedimenti reclamati dalla necessità delle cose, proposti